

CASSAZIONE

Autoriciclaggio ad ampia portata

Giovanni Negri ▶ pagina 45

Cassazione/1. La prima sentenza di legittimità sulla fattispecie sembra aprire alla contestazione anche su illeciti-base risalenti nel tempo

Autoriciclaggio con portata ampia

Scatta anche se il reato presupposto è anteriore al nuovo articolo 648 ter 1 del Codice penale

IL PRINCIPIO

Non c'è irretroattività perché l'elemento materiale si è realizzato nel luglio 2015, in piena vigenza della norma Scudo solo con la voluntary

Giovanni Negri

MILANO

■ L'autoriciclaggio scatta anche quando il reato presupposto è stato commesso in data anteriore a quella di entrata in vigore del nuovo articolo 648 ter 1 del Codice penale. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 3691 della Seconda sezione penale depositata ieri che rappresenta il primo intervento di rilievo dei giudici di legittimità sulla nuova fattispecie di contrasto alla criminalità economica introdotta all'inizio del 2015 dalla legge 186/14.

La sentenza conferma così l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Como aveva confermato il parziale sequestro dei beni di un uomo, già in precedenza indagato per riciclaggio e al quale era già stata sequestrata una notevole somma di denaro, che, lo scorso 8 luglio, dopo avere oltrepassato dalla Svizzera il valico di confine di ponte Chiasso, veniva pedinato sino a Milano da una pattuglia della polizia giudiziaria.

Qui l'uomo veniva bloccato e, all'esito dell'ispezione sulla borsa che aveva prelevato dalla vettura (all'interno della quale veniva individuato anche un doppio fondo dietro le bocche di

aerazione del cruscotto), venivano trovati 3 pacchetti con banconote per complessivi 240 mila euro, oltre a 870 sempre in contanti nel portafogli.

Nella residenza dell'indagato, in un paese del comasco, venivano poi sequestrati altri beni e somme di denaro in contanti. La polizia giudiziaria rilevava così l'incoerenza tra l'ingente denaro sequestrato e i modesti redditi dichiarati e le rischiose modalità di trasferimento del denaro dalla Svizzera all'Italia ed eseguiva il sequestro ipotizzando la commissione del reato di autoriciclaggio.

La difesa, nei motivi di ricorso in Cassazione, dopo che il tribunale del riesame aveva in parte confermato la misura cautelare, metteva tra l'altro in evidenza, facendo leva sul principio di irretroattività della legge penale, come non si può contestare l'autoriciclaggio quando il reato presupposto risulta commesso in una data antecedente a quella di entrata in vigore della legge 186/14 e cioè il 1° gennaio 2015.

La Corte di cassazione non è però di quest'avviso e boccia il motivo come manifestamente infondato. Nella sua lettura è irrilevante il fatto che il reato presupposto, in ipotesi quello disciplinato dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (dichiarazione infedele), sia stato realizzato prima del 2015. «Va premesso - sottolinea la sentenza - che impropriamente viene in-

vocato il principio di irretroattività della legge penale di cui all'articolo 2 del Codice penale in relazione ad un reato, quale quello di autoriciclaggio, nel quale soltanto il reato presupposto si assume commesso in una epoca antecedente la data di entrata in vigore della legge n. 186 del 2014, ma quando comunque lo stesso reato era già previsto come tale dalla legge». Tanto più poi quando, come nel caso esaminato, quando l'elemento materiale dell'autoriciclaggio risulta essere stato concretizzato nel luglio 2015, molto dopo quindi il 1° gennaio.

La linea della Cassazione sembra aprire quindi a una possibilità di contestazione anche quando il reato presupposto è di molto risalente nel tempo, rendendo a questo punto possibile un'ultima considerazione: che, nel caso in questione, l'indagato se la sarebbe cavata se avesse utilizzato lo scudo della voluntary discolora che specificamente schermava da imputazioni di autoriciclaggio con reato presupposto coincidente con l'articolo 4 del decreto 74 del 2000.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

